CAMERA DEI DEPUTATI N. 1047

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'AMATO

Ordinamento della professione di enologo

Presentata il 18 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riflette un'esigenza largamente avvertita dagli operatori del settore, affinché venga fatta chiarezza in un ambito professionale che offre il fianco ad incursioni anche da parte di chi non ha una preparazione professionale di base, la specializzazione e la specifica competenza necessarie per offrire prestazioni adeguate.

Essa tende altresì a caratterizzare ulteriormente un settore di grande rilevanza per l'economia del nostro paese, per fronteggiare, in maniera ancor più qualificata, la forte concorrenza nell'ambito europeo e mondiale.

L'articolo 1 individua i soggetti cui spetta il titolo di enologo; in particolare, il comma 2 disciplina le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della legge, mentre il comma 3 istituisce e disciplina l'apposita commissione competente all'attribuzione del titolo.

L'articolo 2 disciplina l'oggetto della professione di enologo e ne specifica le competenze.

Nella X legislatura l'argomento fu già esaminato dalla Camera dei deputati e il testo, inviato al Senato, subì alcuni emendamenti che non ne consentirono l'approvazione in tempo utile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titolo di enologo).

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato, secondo la normativa vigente, un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita presso una università statale legalmente riconosciuta.

2. Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per l'attribuzione del titolo di enologo, di cui al comma 2, è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentente dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

4. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

(Attività professionale).

1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento, la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta delle varietà, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni attinenti alla vitivinicoltura in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

e) la collaborazione, nella progettazione delle aziende di cui alle lettere *a)* e *b)*, alla scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine.